



**Comune di Trieste**  
**Dipartimento Territorio, Economia, Ambiente e Mobilità**  
**Servizio Strade e Verde Pubblico**

## **V.P. 517 - Forniture di materiale di giardinaggio e fioriture - 2020/2021**

---

### **B - Schema di contratto**

**Direttore del servizio e responsabile del procedimento**  
arch. Andrea de Waldenstein

**U.O. Interventi sul verde**  
sig. Roberto Linardon

**P.O. Interventi sul verde**  
arch. Laura Visintin

agosto 2019

Trieste

OGGETTO: V.P.517 Forniture di materiali di giardinaggio e fioriture – 2020/2021.

CIG: \_\_\_\_\_

IMPRESA: (denominazione e codice fiscale / P.IVA)

L'anno DUEMILA..... il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che:

con determinazione dirigenziale a contrarre n. .... del ...., a firma di ... , per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata la documentazione di gara per fornitura in oggetto e contestualmente è stato individuato il sistema di gara;

con determinazione dirigenziale n. .... del ...., a firma di ... , per le motivazioni ivi addotte, è stata approvata l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in oggetto;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso;

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato da ..., domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del D.Lgs. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell'art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e la ditta/ impresa/ società/ cooperativa ... , in seguito anche più brevemente detta "appaltatore", rappresentata da ... , nato/a a ... , il ... , domiciliato/a per la sua carica presso la sede della stessa, in ... , via ... n. ...;

si conviene e stipula il seguente:

## **CONTRATTO**

### **art. 1. PREMESSE**

Le premesse e gli atti in esse richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

### **art. 2. OGGETTO**

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida alla ... ; che a mezzo del/della sopraindicato/a legale rappresentante accetta, l'appalto di fornitura "V.P. 517 - Forniture di materiali di giardinaggio e fioriture – 2020/2021".

L'appaltatore si obbliga ad eseguire la fornitura in conformità all'elaborato "C - Capitolato speciale d'appalto" (di seguito denominato "Capitolato") allegato rispettivamente sub "\_\_\_\_" al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale.

### **art. 3. DURATA**

La durata del contratto decorre dal 01.01.2020 ovvero dalla comunicazione dell'affidamento definitivo, se successiva, con conclusione improrogabile delle forniture suddivise per le rispettive annualità il 31.12.2021.

#### **art. 4. CORRISPETTIVO**

L'importo complessivo dell'appalto per ogni annualità, da considerare a misura, è di 21.175,00 euro di cui 75,00 euro per oneri della sicurezza, e IVA per 2.804,50 euro, per un totale di 23.979,50 euro per ogni annualità (complessivi 47.959,00 euro per due anni), da pagarsi a presentazione di fatture per le forniture richieste, effettivamente eseguite e verificate sino alla concorrenza dell'importo messo a disposizione per ogni annualità.

Gli oneri per la sicurezza valutati in 75,00 euro, esclusa IVA, saranno corrisposti in una unica soluzione con la fattura relativa alla prima fornitura dell'annualità di riferimento.

Le forniture richieste verranno remunerate secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitolato, dall'"D - Elenco prezzi unitari" (di seguito denominato "Elenco prezzi") e dalla "F - Offerta" allegata rispettivamente sub "\_\_\_\_\_".

Le forniture verranno compensate a misura sulla base del quantitativo effettivamente richiesto e consegnato per ogni singola voce e prezzo unitario dell'Elenco prezzi (A) posto a base di gara moltiplicato per il quantitativo consegnato a cui verrà applicato lo sconto unico percentuale offerto (B) in sede di gara.

I prezzi unitari posti a base di gara sono comprensivi del costo del materiale fornito, dei materiali di consumo, della manodopera nel rispetto dei contratti collettivi in vigore, delle spese generali, delle spese per attrezzature impianti e sicurezza, degli studi di settore, del rischio e dell'utile dell'impresa, degli imballaggi e loro smaltimento, del servizio di trasporto e carico/scarico dei materiali e degli imballaggi.

La fornitura di materiali non richiesti non sarà liquidata.

#### **art. 5. VARIAZIONI CONTRATTUALI**

Le variazioni del contratto in corso di validità e le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi di cui all'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione può richiedere una variazione in diminuzione o in aumento delle forniture fino a concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo indicato al precedente art. 4. che l'appaltatore è tenuto ad eseguire alle stesse condizioni contrattuali, si applica in tal caso l'art. 106 c.12 del D.Lgs 50/2016. Tali eventuali variazioni non costituiscono motivo per l'appaltatore di risoluzione anticipata del contratto.

#### **art. 6. FORNITURE**

La fornitura sarà eseguito mediante consegne successive, anche contestuali, nel corso della durata dell'appalto così suddivise per ogni annualità:

- ⇒ Fioriture stagionali massimo 10 (dieci) consegne
- ⇒ Tutte le altre piante e materiali massimo 10 (dieci) consegne

La stazione appaltante, a seconda della necessità, degli allestimenti e delle manifestazioni pubbliche, comunicherà a mezzo posta elettronica all'indirizzo fornito dall'appaltatore l'elenco del materiale da fornire specificando tipologia, colori, quantità, ecc. e i luoghi e tempi di consegna della merce con un anticipo di:

- ⇒ 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi per le fioriture stagionali;
- ⇒ 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi per tutte le altre piante e materiali.

Ogni singola fornitura avrà valore non inferiore a 1.000,00 euro al lordo dello sconto offerto in sede di gara.

Il materiale dovrà essere consegnato presso le sedi indicate, esclusivamente durante l'orario di lavoro del personale comunale, con le modalità previste dall'appalto e nel rispetto di quanto descritto nell'elaborato "E - DUVRI" (di seguito denominato "DUVRI"). L'orario di lavoro e apertura delle sedi comunali è: da lunedì a venerdì non festivi dalle ore 7.00 alle ore 13.00.

Ogni fornitura dovrà essere effettuata nel rispetto della data richiesta di consegna che potrà indicare un termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 Codice Civile in relazione a particolari tipi di fioriture, piante, necessità.

Nel caso di condizioni atmosferiche avverse, il Committente potrà consentire che la singola consegna sia posticipata oppure anticipata di massimo 15 giorni naturali e consecutivi rispetto alla data concordata.

La consegna della merce deve essere accompagnata dalla relativa bolla d'accompagnamento, o documento analogo, indicante con esattezza la quantità e la descrizione dei beni forniti.

L'Amministrazione non mette a disposizione mezzi, attrezzature e personale.

#### **art. 7. PAGAMENTI**

Il pagamento del corrispettivo della singola fornitura verrà effettuato, ai sensi dell'art. 62 della Legge n°27/2012, entro 60 giorni dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, previa verifica della rispondenza della fornitura eseguita rispetto a quanto contrattualmente pattuito e dell'acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.

Per ogni singola richiesta di fornitura dovrà essere emessa specifica fattura specificando il riferimento all'ordine, le quantità e descrizioni della fornitura, l'importo del prezzo unitario e lo sconto applicato.

Il pagamento delle singole fatture può essere sospeso qualora siano contestati all'Appaltatore addebiti per le prestazioni cui la fattura si riferisce.

La verifica finale di conformità delle prestazioni eseguite alle prescrizioni contrattuali sarà effettuata entro 30 giorni dalla conclusione della singola consegna.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.30 c.5 del D.Lgs. 50/2016 l'appaltatore dovrà riportare sulla fattura la trattenuta pari al 0,5% sul corrispettivo fatturato. Le ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale alla conclusione dell'appalto e dopo la verifica finale di conformità da parte della stazione appaltante, previa acquisizione della certificazione di regolarità contributiva.

I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il D.U.R.C. dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative ai pagamenti sospesi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D.18.11.1923 n. 2440 - si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati, con versamento sul conto corrente indicato al successivo art. 8. con esonero per l'Amministrazione pagante da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.

Per eventuali cessioni di credito si fa rinvio all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016.

#### **art. 8. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra l'appaltatore e i subappaltatori/subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori / subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, utilizzando il conto corrente che l'appaltatore ha indicato come conto corrente dedicato in relazione all'appalto in oggetto.

La comunicazione di conto dedicato, conservata in atti, contiene altresì l'indicazione dei soggetti delegati ad operare sul suddetto conto corrente dedicato.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, dovranno obbligatoriamente riportare il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): \_\_\_\_\_

#### **art. 9. REVISIONE PREZZI**

E' esclusa la revisione dei prezzi

Il prezzo d'offerta s'intende formulato dalla ditta aggiudicataria in base a calcoli di sua convenienza e sarà pertanto invariabile ed indipendente da eventualità e circostanze di qualsiasi natura di cui la ditta stessa non avesse eventualmente tenuto conto.

#### **art. 10. GARANZIA DEFINITIVA**

La garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, viene fissata in euro \_\_\_\_\_ ed è stata costituita dall'appaltatore con \_\_\_\_\_, conservata in atti.

Qualora la garanzia dovesse ridursi per l'applicazione di penali, l'impresa dovrà provvedere al suo reintegro entro 10 giorni dalla comunicazione dell'Ente.

#### **art. 11. PATTO DI INTEGRITÀ**

Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.

Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del presente contratto.

#### **art. 12. RESPONSABILITÀ ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO**

L'appaltatore assume l'impegno di rispettare e ottemperare tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi nei confronti del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. I suddetti obblighi lo vincolano per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto. L'appaltatore dichiara di applicare nei confronti dei propri dipendenti il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro \_\_\_\_\_

I suddetti obblighi vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto d'appalto.

#### **art. 13. ONERI PER LA SICUREZZA**

Effettuata la verifica relativa agli obblighi di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 si precisa che in considerazione della natura dell'appalto è stato predisposto il DUVRI per i luoghi di esecuzione dell'appalto stimando i costi in 75,00 euro più IVA per ogni annualità come da elaborato di progetto.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e si obbliga ad eseguire e rispettare quanto previsto dal DUVRI facente parte dei documenti di progetto e gara, conservato in atti. Resta inteso che la ditta appaltatrice rimane pienamente ed integralmente responsabile per i rischi connessi agli oneri della sicurezza relativi alla propria attività.

#### **art. 14. GARANZIA DELL'APPALTO**

L'appaltatore dovrà eseguire la fornitura richiesta a perfetta regola d'arte, assumendosi qualsivoglia responsabilità; civile e penale, derivante dalla imperfetta esecuzione della fornitura stessa, per effetto della quale siano derivanti danni a cose e/o persone.

L'appaltatore è tenuto alla garanzia per i vizi, sia apparenti che occulti, della merce consegnata ai sensi degli articoli 1490 e seguenti del Codice Civile.

Le modalità di accertamento, denuncia e superamento dei vizi, sia apparenti che occulti, sono descritte al successivo art. 17.

#### **art. 15. ULTERIORI ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Sono a carico dell'appaltatore oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e materiali previsti negli elaborati d'appalto, tutte quelle necessità accessorie che, stante la complessità organizzativa dell'appalto di cui trattasi, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare la fornitura in questione.

Sono a carico dell'appaltatore le spese di:

- trasporto, carico e scarico a terra della merce all'interno dei siti indicati dagli elaborati di progetto. L'Amministrazione non mette a disposizione mezzi, attrezzature e personale;
- ritiro dei contenitori/imballaggi delle piante ornamentali non destinati a permanere sulla pianta ai sensi del punto 5.2.2 "*Contenitori ed imballaggi delle piante*" del Decreto 13.12.2013 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione*" con predisposizione di relazione annuale sull'effettivo ritiro e successivo smaltimento/trattamento ecc.. Le modalità e tempi di ritiro verranno concordati di volta in volta con termine massimo per l'ultimo ritiro entro il 31.01.2022;
- presentazione di eventuali campionature quando richieste dagli elaborati d'appalto;
- operazioni e gli accorgimenti indicati dal DUVRI.

#### **art. 16. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE**

L'appaltatore è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall'esecuzione dell'appalto, nonché in generale a persone o cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

In particolare la ditta appaltatrice è responsabile:

- Dei danni derivanti dalla cattiva esecuzione delle prestazioni;
- Dei danni derivanti dalle prestazioni fornite per fatto suo o dei suoi dipendenti, sia alle attrezzature che al personale comunale o a terzi;
- Del corretto smaltimento/riutilizzo degli imballaggi utilizzati per il trasporto;
- Del corretto smaltimento degli eventuali materiali di risulta.

L'appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.

## **art. 17. CONTROLLI**

La forniture saranno puntualmente annotate, a cura del Responsabile tecnico individuato dall'amministrazione, su apposito "Libretto delle forniture" che sottoscritto in calce dall'appaltatore costituirà documento per l'effettuazione dei controlli previsti dagli art. 7. e art. 17.

Prima della sottoscrizione verranno annotati i contenitori/imballaggi ritirati nell'ambito di ogni fornitura come previsto dall'art. 5 punto B. del Capitolato nel rispetto degli obblighi contrattuali derivanti dall'applicazione del punto 5.2.2 "*Contenitori ed imballaggi delle piante*" del Decreto 13.12.2013 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione*".

L'amministrazione entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta consegna effettuerà, ad opera di tecnico qualificato, il controllo d'idoneità della merce consegnata.

L'amministrazione si riserva di sottoporre in qualunque momento la merce fornita ad analisi presso il laboratorio specializzato della locale Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura o di altri enti autorizzati

Eventuali vizi apparenti risultanti dal controllo (merce priva delle caratteristiche o di qualità inferiore a quanto previsto dagli elaborati d'appalto, assenza sulla pianta del cartellino riportante l'indicazione botanica e la patente europea, ecc.) saranno denunciati entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi all'appaltatore che dovrà provvedere a sue spese, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta denuncia, al ritiro della merce contestata e alla sua sostituzione con altra avente le caratteristiche richieste.

Eventuali vizi occulti non accertabili alla consegna o comunque entro il termine sopra riportato possono essere denunciati entro 8 (otto) giorni naturali e consecutivi dalla scoperta del vizio stesso all'appaltatore che dovrà provvedere a sue spese, entro il termine di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta denuncia, al ritiro della merce contestata e alla sua sostituzione con altra avente le caratteristiche richieste.

I controlli comprendo anche il mancato utilizzo e/o ritiro dei contenitori/imballaggi delle piante ornamentali non destinati a permanere sulla pianta.

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto a mezzo fax o posta elettronica.

## **art. 18. ESECUZIONE D'UFFICIO**

Fermo restando quanto previsto all'art. 19. del presente atto, in caso di mancata esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto o di parte di esse, di espresso rifiuto da parte dell'appaltatore di sostituire la merce eccettata, di ritardo nella consegna superiore a trenta giorni nonché di mancato rispetto del termine essenziale ai sensi dell'art. 1457 Codice Civile indicato nell'ordine di consegna,

il Comune può provvedervi d'ufficio, anche a mezzo di terzi, con onere a carico dell'Appaltatore, salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

#### **art. 19. PENALI**

Le penalità in caso di irregolarità nell'espletamento della fornitura in oggetto, verranno così calcolate:

- Inosservanza dei termini stabiliti dal Capitolato viene applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna, una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'ordine.
- Ritardo o mancata sostituzione della fornitura nel caso di rifiuto della prestazione resa, utilizzo di materiali difettosi e/o non conformi, mancata esecuzione di quanto previsto dall'art. 14., viene applicata, per ogni giorno di ritardo nella sostituzione della fornitura, una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo della merce contestata.

L'importo della penalità viene trattenuto in sede di liquidazione del corrispettivo cui essi si riferiscono fino al concorrere del 10% dell'importo dell'art. 4.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla garanzia.

#### **art. 20. RISOLUZIONE**

Il contratto potrà essere risolto nei casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Il contratto potrà essere risolto inoltre nei seguenti casi:

- ai sensi di quanto stabilito dall' art. 8. del presente atto; (nel caso in cui le transazioni finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa. il presente atto viene risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del C.C. con semplice pronuncia di risoluzione);
- nel caso in cui la somma delle penalità applicate superi 10% del corrispettivo d'appalto, il contratto si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.;
- in caso di grave inadempimento, grave negligenza o frode degli obblighi contrattuali, che risulti ripetuto e contestato per iscritto per almeno tre volte durante il corso del contratto;
- ripetuti interventi non risolutivi a seguito dei controlli previsti dall'art. 17. contestati per iscritto per almeno tre volte durante il corso del contratto;
- sospensione o interruzione delle prestazioni da parte dell'appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- cessione dell'azienda, cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento a carico della ditta aggiudicataria;
- in caso di violazione dell'art. 23. del presente contratto con incameramento della garanzia definitiva e ferma restando l'azione del Comune di Trieste per il risarcimento dei danni;
- in caso di violazione dell' art. 24. del presente contratto;
- in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso l'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento.

Non sarà riconosciuto all'Affidatario nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto di risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.



La risoluzione del contratto fa sorgere a favore dell'Amministrazione il diritto di affidare l'esecuzione del contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

La risoluzione anticipata del contratto comporterà l'incameramento della garanzia, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti.

#### **art. 21. SISTEMA REVISIONALE E DIRITTO DI RECESSO**

La stazione appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **art. 22. DIRITTO DI RINEGOZIAZIONE ED EVENTUALE RECESSO IN CASO DI SOPRAVVIVENIENZA DI CONVENZIONI CONSIGLIERI MIGLIORATIVE**

La stazione appaltante ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Ogni patto contrario alla disposizione contenuta nel D.L. n. 95/2012 ed alla relativa Legge di conversione n. 135/2012 è nullo.

#### **art. 23. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

All'appaltatore è fatto espresso divieto di cedere a terzi anche in parte il presente contratto, ai sensi dell'art. 105 c.1 del D.Lgs. 50/2016, a pena risoluzione del contratto stesso.

#### **art. 24. SUBAPPALTO**

All'appaltatore è fatto espresso divieto di subappaltare l'esecuzione della prestazione di cui trattasi, a pena risoluzione del contratto stesso.

#### **art. 25. OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente l'appaltatore e i collaboratori a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R.n.62/2013, reperibili all'indirizzo:[www.comune.trieste.it](http://www.comune.trieste.it) <http://amministrazionetrasparente.comune.trieste.it/disposizioni-general/atti-general/> ;

la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Il presente atto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga effettuata da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. (non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque non aver attribuito incarichi a dipendenti cessati del Comune di Trieste che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).

#### **art. 26. RINVIO**

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle norme contenute nel Capitolato, alle disposizioni dettate in materia dal Codice Civile nonché a quelle del D.Lgs. 50/2016, del Decreto 13.12.2013 "*Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti, piante ornamentali, impianti di irrigazione*" nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

#### **art. 27. CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al presente atto, non risolubili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è quello di Trieste.

#### **art. 28. SPESE**

L'appaltatore si accolla tutte le spese, diritti di segreteria, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, salva l'applicazione dell'I.V.A. ai sensi di legge.

#### **art. 29. DOMICILIO**

L'appaltatore dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a \_\_\_\_\_, con recapito in via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

Il presente atto, essendo soggetto all'IVA, va registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 punto 2 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Il valore presunto del presente atto ammonta ad euro \_\_\_\_\_.

Fatto in unico originale, con ..... allegati, letto approvato e sottoscritto.

Trieste,

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto sia applicabile, l'appaltatore, a mezzo del/della sopraindicata legale rappresentante, dichiara di approvare specificatamente gli articoli ..... del presente atto, nonché gli articoli .... del Capitolato.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DE WALDERSTEIN ANDREA

CODICE FISCALE: DWLNDR66E20E125S

DATA FIRMA: 18/10/2019 15:11:41

IMPRONTA: 3BA257E2932BC1812602AFE4700FD4D26D2F7B2F01F77A3BB07E4DC19F454D58  
6D2F7B2F01F77A3BB07E4DC19F454D58C62EE0F72CD975E1A13CEB798E1E9C19  
C62EE0F72CD975E1A13CEB798E1E9C199F74C3CB1A415EB08B931794313A3517  
9F74C3CB1A415EB08B931794313A3517CD2DC365AAE881B77ECAEBB224B2648E